



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

INFORMATIVA AMBIENTALE

giugno 2017

Normativa

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Circolare 30 maggio 2017, prot. 7619 Circolare esplicativa per l'applicazione del Decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

La Circolare - relativa al Decreto ministeriale che reca criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di legge per la qualifica come sottoprodotti dei residui di produzione - si compone di un estratto sintetico e di un allegato tecnico giuridico e mira a definire alcuni principi e linee guida per una migliore ed uniforme applicazione delle norme ([vedi](#))

Giurisprudenza

Il campo di applicazione della deroga relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti informa ambulante. **Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 21 aprile 2017, n. 19209**

La deroga prevista dall'art. 266, comma 5 del D.Lgs. 152/06 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio e che detti rifiuti non siano qualificabili come pericolosi o non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate ([vedi](#))

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Sospensioni d'ufficio dall'Albo

L'articolo 24, comma 4, del D.M. 120/2014, dispone che il versamento del diritto annuale d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali debba essere effettuato dalle imprese iscritte entro il 30 aprile di ogni anno. Il Comitato nazionale ha stabilito che entro il 31 luglio di ogni anno le Sezioni debbano adottare i provvedimenti di sospensione ai sensi della norma citata, con decorrenza 31 luglio dello stesso anno.

La Sezione provinciale di Trento ha deliberato, nella riunione del 28 luglio u.sc., la sospensione dall'Albo per le imprese non in regola con il pagamento del diritto annuo 2017 e tale sospensione permane fino a quando non venga data evidenza alla Sezione provinciale dell'effettuazione del pagamento di quanto dovuto.

Il versamento può essere effettuato collegandosi alla propria area riservata sul [sito](#) dell'Albo nazionale gestori ambientali dove l'impresa sceglierà fra le modalità di pagamento previste (generando un MAV oppure utilizzando una carta di credito).

Normativa

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Circolare 30 maggio 2017, prot. 7619 Circolare esplicativa per l’applicazione del Decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Con la nota del 30 Maggio 2017, prot. 7619, il Ministero dell’ambiente ha trasmesso la Circolare ministeriale di chiarimento sull’applicazione del [Decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264](#), recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Il Decreto molto atteso dalle imprese fornisce il supporto nella dimostrazione della sussistenza dei requisiti di legge per la qualifica come sottoprodotti dei residui di produzione.

La Circolare - che si compone di un estratto sintetico e di un allegato tecnico giuridico - mira a definire alcuni principi e linee guida per una migliore ed uniforme applicazione delle norme.

In primo luogo, la nota ministeriale - nel confermare quanto già reso noto dallo stesso Ministero all’atto della presentazione del decreto per la prima consultazione delle associazioni - chiarisce, definitivamente, che il Regolamento 264/2017 citato non innova la disciplina sostanziale generale del settore e che la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge. Allo stesso modo, il Decreto non contiene né un “elenco” di materiali senz’altro qualificabili come sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi senz’altro costituenti “normale pratica industriale”, dovendo comunque essere rimessa, la valutazione del rispetto dei criteri di legge, ad una analisi caso per caso, secondo quanto precisato più volte dalla giurisprudenza comunitaria.

Il Regolamento è, quindi, solo uno strumento a disposizione dei soggetti interessati per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto.

Il Ministero ha chiarito che le disposizioni del Decreto sono esplicite nell’escludere l’effetto vincolante del sistema disciplinato, precisando che le modalità di prova nello stesso indicate non vanno in alcuna modo intese come esclusive. Rimane, quindi, ferma la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti con ogni mezzo e con riferimento a materiali o sostanze diversi da quelli espressamente disciplinati negli allegati, anche mantenendo i sistemi e le procedure aziendali adottati prima dell’entrata in vigore del Decreto o scegliendone di diversi, ferma restando la vincolante applicazione delle pertinenti norme di settore. Ciò premesso, la Circolare contiene utili indicazioni in merito alle modalità di prova dei diversi requisiti di legge:

- caratteristica di “residuo di produzione”;
- certezza dell’utilizzo;
- utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale;
- legalità dell’utilizzo.

Con riferimento, in particolare ai campi della scheda tecnica da compilare per dimostrare la sussistenza degli specifici criteri. Un chiarimento importante è quello relativo alla nozione di processo di produzione, da riferire ad un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, con la precisazione che tali fattori produttivi possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili, di talché la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi.

Nel rispetto delle regole generali, la qualificazione deve "comunque essere rimessa ad un’analisi caso per caso".

Nell’allegato tecnico-giuridico della Circolare sono contenute una serie di puntuali delucidazioni sui principali aspetti della disciplina, che riguardano il regime delle responsabilità, la dimostrazione dei requisiti (con focus sugli strumenti probatori e, in particolare, sulle schede tecniche in relazione alle quali viene anche fornito uno schema di riferimento), le regole per il deposito e la movimentazione, la disciplina dei controlli, le piattaforme di scambio (senza alcuna attività istruttoria da parte delle Camere di commercio) e l’impiego di biomasse destinate ad uso energetico.

Con riferimento all'articolo 10 del Decreto n. 264, rubricato "Piattaforma di scambio tra domanda e offerta", che prevede una iscrizione non onerosa dei produttori e degli utilizzatori ad un elenco gestito dalle Camere di Commercio, la nota evidenzia come lo stesso non introduca un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, ma preveda solo la realizzazione di un elenco contenente le generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della propria attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

Ecocerved ha reso noto che la piattaforma è già disponibile sull'apposito sito <http://www.elencosottoprodotti.it/>

[torna su](#) ↑

Giurisprudenza

Il campo di applicazione della deroga relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti informa ambulante. **Corte di Cassazione, III Sezione Penale, [Sentenza del 21 aprile 2017, n. 19209](#)**

La condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività di trasporto o gestione rientrante tra quelle disciplinate ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del citato decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Inoltre la deroga prevista dall'art. 266, comma 5 del [D.Lgs. 152/06](#) per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante, ai sensi del [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114](#) e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

La Corte di appello di Palermo, con Sentenza del 27/5/2016 ha parzialmente riformato, riqualificando il fatto come ipotesi autonoma di reato e rideterminando la pena, la decisione emessa dal Tribunale di Termini Imerese, che aveva riconosciuto responsabili del reato di cui agli articoli 110 del cod. pen., e 6 lett. d) della Legge 30 dicembre 2008, n. 210, per aver effettuato, in assenza di valido titolo abilitativo, l'attività di raccolta e trasporto a mezzo autocarro di proprietà di terzi di rifiuti speciali pericolosi, quali componenti meccaniche intrise di olio lubrificante ed una fotocopiatrice, rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Avverso tale pronuncia i soggetti riconosciuti responsabili propongono congiuntamente ricorso, lamentando la violazione di legge, rappresentando che sarebbe stato in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di commercio ambulante di rottami ferrosi sicché avrebbe potuto legittimamente trasportare i rottami ferrosi che formerebbero oggetto del suo commercio, trovando applicazione quanto disposto dall'art. 266, comma 5 del [D.Lgs. 152/06](#), essendo egli abilitato al "commercio su aree pubbliche itinerante di rottami metallici, carta e cartone". Contestavano inoltre la natura di rifiuto pericoloso dei rottami trasportati, in quanto tale classificazione non era avvenuta sulla base di uno specifico accertamento, bensì ad opera del personale di polizia giudiziaria che aveva proceduto alle indagini, privo di specifiche competenze, dapprima sulla base di una mera constatazione visiva e, successivamente, con l'ausilio del personale del NOE dei carabinieri, sulla base della documentazione fotografica, in quanto il mezzo ed il carico, nel frattempo, erano stati dissequestrati.

Date tali premesse, la Cassazione ripercorre i principi già affermati in ordine al commercio ambulante di rifiuti e richiamati in più occasioni:

Si è in particolare affermato:

- con la sentenza della Corte di Cassazione n. 29992 del 24/6/2014, III Sezione penale, che la condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 del D.lgs. 152/06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle disciplinate ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità ed, inoltre, che la deroga prevista dall'art. 266, comma 5 del D.Lgs. 152/06 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
- Si è poi rilevato che, tenendo presente quanto stabilito dal D.Lgs. 114/98, deve farsi in primo luogo riferimento alla definizione, contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b) di "Commercio al dettaglio", descritto come "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale" e che la disciplina astrattamente applicabile è quella regolata dal Titolo X, relativo al commercio al dettaglio su aree pubbliche, queste ultime definite, dall'art. 27, comma 1, lett. b) come "le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di

proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico". L'attività commerciale esercitabile è, inoltre, quella indicata dall'art. 18, comma 1, lett. b) e, cioè, quella che può essere svolta "su qualsiasi area purché in forma itinerante" e soggetta all'autorizzazione di cui al successivo comma 4, rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Chiarito che il raccordo tra le disposizioni in tema di commercio e l'art. 266, comma 5 del D.Lgs. 152/06, considerato il tenore letterale delle prime, è reso particolarmente arduo, pur evidenziando che ciò non autorizza una forzata estensione dell'ambito di operatività della disciplina dettata dal [D.Lgs. 114/98](#), che risulta compiutamente definita, né di quella dell'art. 266, comma 5 che, riguardando la materia dei rifiuti, richiede una lettura orientata all'osservanza dei principi generali comunitari e nazionali e, prevedendo un'esclusione dal regime generale dei rifiuti, impone sicuramente un'applicazione restrittiva.

Inoltre, dando conto della successiva introduzione, ad opera dell'art. 30 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'interno dell'art. 188 del D.Lgs. 152/06, "alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5", si è chiarito che il reato di cui all'art. del 256 D.Lgs. 152/06 è configurabile anche in relazione alle condotte non autorizzate di raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante, poste in essere prima dell'entrata in vigore del menzionato comma 1-bis dell'art. 188, specificando che la valutazione della rilevanza penale delle condotte anteriori alla novella richiede tuttora l'accertamento dell'esistenza e validità del titolo abilitativo al commercio e della riconducibilità del rifiuto all'attività autorizzata, mentre tale verifica non occorre per le condotte successive, avuto riguardo all'inapplicabilità "tout court" della deroga di cui al citato comma quinto dell'art. 266 (Sentenza Corte di Cassazione n. 23908 del 19/4/2016, III Sez. 3 penale P.M.).

Per concludere, in tema di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante in genere e, nel caso dei rifiuti metallici, di attività effettuata antecedentemente all'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 188 del D.Lgs. 152/06, introdotto dalla L. 221/2015, operando, per le condotte poste in essere successivamente, l'espressa esclusione dell'applicabilità dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dall'art. 266, comma 5, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 114/98, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio cui sia effettivamente applicabile detta disciplina e che detti rifiuti non siano qualificabili come pericolosi o non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate.

[torna su](#) ↑